

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUGGHIA, SANDI, AMICI, PISA, COLUCCINI, CIALENTE

Destinazione di una quota del gettito IRPEF in favore delle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di solidarietà e di cooperazione internazionale

Presentata il 17 dicembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esiste nel nostro Paese un vasto movimento di opinione pubblica che sostiene l'attività delle organizzazioni di volontariato laiche e cattoliche quotidianamente impegnate, nelle aree più povere del mondo, in una preziosa attività di solidarietà internazionale.

Tale insostituibile attività, svolta da istituzioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative (ONG) e associazioni, si caratterizza con la raccolta e la distribuzione alle popolazioni di alimenti e di medicinali, l'assistenza sanitaria, la scolarizzazione e la socializzazione delle comunità locali, il sostegno allo sviluppo sostenibile, la lotta all'esclusione sociale, l'azione per la piena attuazione dei diritti umani.

Tale opera è ancora più preziosa se si considera che l'Italia destina solo lo 0,1 per cento del prodotto interno lordo per gli aiuti allo sviluppo e alla cooperazione.

Si tratta di un impegno assolutamente inadeguato al compito che deve svolgere un grande Paese come il nostro, per superare le contraddizioni economiche e le diseguaglianze che nel mondo vengono subite dai Paesi più poveri, alimentando conflitti, violenze e sofferenze per milioni di esseri umani.

Il mondo del volontariato in qualche misura supplisce all'intervento inadeguato dello Stato e rappresenta una risorsa importante per affermare un'immagine positiva dell'Italia.

Come è tristemente noto gran parte dell'umanità è ancora alle prese con la

povertà assoluta, la malnutrizione e la fame endemica.

Un miliardo e 400 milioni di persone soffre tutto l'anno per la carenza delle risorse idriche; ogni giorno la mancanza di acqua potabile causa la morte di 6 mila bambini e il propagarsi di gravi epidemie. La siccità e la desertificazione compromettono le prospettive di crescita per i Paesi in via di sviluppo.

Un miliardo di cittadini del mondo è costretto a vivere con un dollaro al mese. Masse sterminate di esseri umani sono escluse dall'accesso ai servizi sanitari, sociali, culturali e dall'esercizio dei diritti fondamentali.

Purtroppo abbiamo anche assistito ad un uso strumentale della cooperazione internazionale che, in molti casi, è servita ad affermare interessi e profitti aziendali del tutto estranei all'esigenza di sostegno all'economia dei Paesi poveri.

L'attività delle tante organizzazioni, istituzioni, associazioni di volontariato va incoraggiata perché, mentre contribuisce ad affrontare le situazioni di emergenza umanitaria, afferma una politica di cooperazione svolta direttamente nel terzo mondo, rispettosa delle culture locali e che aiuta le popolazioni ad essere protagoniste del loro sviluppo.

Nel sud del mondo, grazie all'iniziativa delle organizzazioni del volontariato italiano, sono stati costruiti ospedali, scuole, reti di servizi, luoghi di socializzazione; sono state realizzate opportunità di progresso economico compatibile con l'ambiente; è stata garantita la sopravvivenza a intere comunità e l'accesso al mercato

internazionale dei prodotti. Tale azione si è rivelata fondamentale anche per la lotta contro ogni forma di discriminazione etnica, religiosa, politica, culturale e sessuale in Paesi dove regnano violenza, guerre e sopraffazioni.

Con la presente proposta di legge si intende dare un'opportunità in più ai cittadini permettendo loro di destinare, al volontariato per la solidarietà e la cooperazione, una quota della contribuzione all'erario.

L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, elevando al 10 per mille il tetto dell'8 per mille, prevedendo la distribuzione dei fondi anche alle istituzioni, alle ONLUS, alle ONG e alle associazioni iscritte all'Albo della solidarietà internazionale, previsto dall'articolo 2 della proposta di legge.

Con l'articolo 2 si istituisce il citato Albo, si definiscono i criteri necessari per l'iscrizione, si determinano le modalità per la distribuzione dei fondi.

L'articolo 3 istituisce il Comitato di gestione dell'Albo, determinandone la composizione e i compiti.

All'articolo 4 si stabiliscono le condizioni di utilizzazione dei finanziamenti concessi.

L'articolo 5, in sede di prima attuazione della legge, assegna al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di avviare le procedure per l'istituzione dell'Albo, la valutazione delle domande, la convocazione dell'assemblea per la nomina del Comitato di gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « all'otto per mille » sono sostituite dalle seguenti: « al dieci per mille »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché, in parte, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni non governative, istituzioni, associazioni di volontariato, che svolgono, senza fini di lucro, attività di solidarietà e di cooperazione internazionale, iscritte all'Albo della solidarietà internazionale ».

2. Al quarto comma dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « conferenza episcopale italiana » sono inserite le seguenti: « e all'Albo della solidarietà internazionale ».

ART. 2.

1. È istituito l'Albo della solidarietà internazionale, di seguito denominato « Albo », a cui possono iscriversi i soggetti, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, che sono impegnati senza fini di lucro nella lotta contro la fame, la povertà, le epidemie, la mortalità infantile, le discriminazioni di razza, sesso e religione, nonché per l'affermazione dei diritti umani nei Paesi poveri e in via di sviluppo.

2. Per l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui al comma 1 devono presentare:

- a) il proprio statuto;
- b) il rendiconto delle attività svolte negli ultimi tre anni.

ART. 3.

1. È istituito il Comitato di gestione dell'Albo, composto da cinque rappresentanti, di cui quattro nominati dai soggetti iscritti al medesimo Albo, e dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, con funzioni di presidente.

2. Il Comitato di gestione è preposto ai seguenti compiti:

- a) presenta, entro due mesi dall'insediamento, il regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei finanziamenti, che deve essere approvato dall'assemblea dei soggetti iscritti all'Albo;
- b) delibera l'iscrizione all'Albo sulla base delle domande presentate;
- c) esamina ed assegna i finanziamenti.

3. Il Comitato di gestione resta in carica tre anni e non è rinnovabile.

ART. 4.

1. Entro diciotto mesi dalla concessione del finanziamento, i soggetti destinatari inviano al Comitato di gestione la comunicazione dell'avvenuta spesa con la relativa rendicontazione.

2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, o in caso di mancato utilizzo del finanziamento ottenuto, ad esclusione dei casi adeguatamente motivati, il soggetto destinatario del finanziamento è tenuto alla sua restituzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

ART. 5.

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, i soggetti interessati presentano al Ministro dell'economia e delle finanze le domande di iscrizione all'Albo.

2. Nei tre mesi successivi allo scadere del termine di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze valuta le domande di iscrizione all'Albo e definisce la formazione dell'Albo stesso.

3. Entro il mese successivo alla data di formazione dell'Albo di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze convoca l'assemblea dei soggetti iscritti all'Albo ai fini della nomina del Comitato di gestione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0054750